



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria, indetta con nota del 18 maggio 2020 con protocollo n. 35902/MAATM, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Crotone-Cassano-Cerchiara”, per l’approvazione del “Piano di caratterizzazione ambientale del sito ex Sammontana Foglio 22, Particella n. 236”. Salvaguardia Ambientale SpA.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 recante “Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” che individua il sito “Crotone-Cassano-Cerchiara” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 26 novembre 2002 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Crotone-Cassano-Cerchiara”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 novembre 2017 recante “Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Crotone, Cassano e Cerchiara”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto, in particolare, l’articolo 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 che regola la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari,

✓ Resp. Div. : Distaso L.
Ufficio: RiA_03
Data: 06/08/2020

Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il “Piano di caratterizzazione ambientale del sito ex Sammontana Foglio 22, Particella n. 236”, trasmesso dalla Salvaguardia Ambientale SpA con nota del 19 febbraio 2020 con protocollo n. 24, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 11790/MATTM del 19 febbraio 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 febbraio 2020 con protocollo n. 14345/MATTM, con la quale si chiede alla Salvaguardia Ambientale SpA di trasmettere una tabella contenente l'elenco dei vincoli gravanti sull'area interessata dal “Piano di caratterizzazione ambientale del sito ex Sammontana Foglio 22, Particella n. 236”, delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi e delle Amministrazioni interessate al rilascio delle suddette autorizzazioni;

Visto l'elenco, richiesto con la citata nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 febbraio 2020 con protocollo n. 14345/MATTM, trasmesso dalla Salvaguardia Ambientale SpA con nota del 5 marzo 2020 con protocollo n. 40, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 16981/MATTM del 6 marzo 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 maggio 2020 con protocollo n. 35902/MATTM, con la quale è indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'approvazione del “Piano di caratterizzazione ambientale del sito ex Sammontana Foglio 22, Particella n. 236”;

Visto il parere congiunto dell'ISPRA e dell'ARPA Calabria sul “Piano di caratterizzazione ambientale del sito ex Sammontana Foglio 22, Particella n. 236”, trasmesso dall'ISPRA con nota del 27 maggio 2020 con protocollo n. 22727, acquisita al protocollo della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 39108/MATTM del 27 maggio 2020;

Visto il parere congiunto dell'ISPRA e dell'ARPA Calabria sul “Piano di caratterizzazione ambientale del sito ex Sammontana Foglio 22, Particella n. 236”, trasmesso dall'ARPA Calabria con nota del 27 maggio 2020 con protocollo n. 17696, acquisita al protocollo della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 39125/MATTM del 27 maggio 2020;

Visto il parere sul “Piano di caratterizzazione ambientale del sito ex Sammontana Foglio 22, Particella n. 236”, trasmesso dall'INAIL con nota del 24 giugno 2020 con protocollo n. 19767, acquisita al protocollo della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 48359/MATTM del 24 giugno 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 luglio 2020 con protocollo n. 52283/MATTM con la quale, al fine di acquisire il “sentito” del proponente e delle Amministrazioni interessate, così come previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono state comunicate le

prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del “Piano di caratterizzazione ambientale del sito ex Sammontana Foglio 22, Particella n. 236”;

Tenuto conto che nella nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 maggio 2020 con protocollo n. 35902/MATTM è stato indicato il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 maggio 2020 con protocollo n. 35902/MATTM è stato indicato il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;

Considerato che l’articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l’Amministrazione ritenga, sentiti i privati e le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza di servizi, sussistono i presupposti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza con gli effetti di cui all’articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È approvato il “Piano di caratterizzazione ambientale del sito ex Sammontana Foglio 22, Particella n. 236”, trasmesso dalla Salvaguardia Ambientale SpA con nota del 19 febbraio 2020 con protocollo n. 24, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. prima di effettuare i sondaggi geognostici, è opportuno eseguire indagini con cercaservizi;
 2. ai fini della ricostruzione della modalità di circolazione delle acque sotterranee:
 - a) a conclusione della installazione dei nuovi piezometri, deve essere effettuato il rilievo planoaltimetrico della testapozzo, da raccordare alle quote dei piezometri esistenti nelle altre aree di proprietà in modo da integrare i nuovi punti nella rete di monitoraggio delle acque sotterranee;
 - b) deve essere verificata la possibilità di effettuare misure di livello piezometrico anche utilizzando i piezometri disponibili nelle aree di proprietà limitrofe. I risultati del rilievo, da presentare in forma di tabelle e mappe, devono riportare tutte le informazioni disponibili sui punti di misura (anno di installazione, coordinate, quota della testa pozzo, diametro della tubazione, profondità, posizione del tratto filtrante) e i valori dei rilievi effettuati;
 3. in fase di formazione dei campioni di terreno da sottoporre ad analisi di laboratorio per la determinazione di composti volatili e semivolatili, devono essere ridotti i tempi di

esposizione all'aria del campione, non prevedendo la quartatura, e, in generale, devono essere previste modalità tali da garantire la significatività del dato. La determinazione della concentrazione dei contaminanti volatili deve avvenire sul campione tal quale, non setacciato ai 2 cm;

4. per le analisi dei terreni, le determinazioni analitiche devono essere effettuate sulla frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm e i risultati devono essere riferiti alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro (frazione granulometrica compresa tra 2 cm e 2 mm);
 5. nei campioni di *top soil* deve essere determinata la concentrazione del parametro Furani;
 6. i campioni di acque sotterranee destinati alla determinazione dei metalli devono essere filtrati in campo su membrana da 0,45 µm;
 7. ai fini dell'eventuale elaborazione di un'Analisi di rischio ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere individuati su base sito-specifica, tutti i parametri di cui alla nota dell'APAT del 21 marzo 2007 con protocollo n. 9462, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 8242/QdV/DI del 26 marzo 2007, secondo le modalità di determinazione e validazione di cui al documento APAT "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del Dlgs 152/06" (<https://www.isprambiente.gov.it/files/temi/documentopervalidazioneparametrisito-specifici.pdf>). La documentazione inerente le prove sito-specifiche effettuate deve essere allegata alla relazione contenente l'Analisi di rischio;
 8. le tabelle di sintesi e le rappresentazioni cartografiche relative ai risultati delle attività di campo e di laboratorio devono essere fornite anche in formato editabile (es. xls, dbf, shp, dwg);
 9. atteso che nel Piano presentato non si ravvisa alcun riferimento a quanto disposto dall'Allegato 3, Titolo V, Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 1526, paragrafo "Protezione dei lavoratori", e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, devono essere adottate adeguate misure di prevenzione e protezione per i lavoratori addetti all'esecuzione delle indagini ambientali.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)